Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Danno biologico tra concorso di cause naturali e colpa datoriale

L'irrilevanza delle patologie preesistenti ex artt. 2087 e 1227 c.c. e il regime temporale dello scomputo dell'indennizzo INAIL

Redazione di Metodo Giuridico

Aggiornato al 10 luglio 2026. La pronuncia di legittimità consolida l'irrilevanza dei fattori endogeni del lavoratore rispetto al nesso causale.

Abstract: *La pronuncia in commento affronta il tema del concorso di cause naturali nel danno biologico da stress lavorativo, confermando l'irrilevanza degli stati patologici preesistenti del lavoratore ai fini dell'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro ex artt. 2087 e 1227 c.c. Nel caso di specie, un autista di linea aveva subito un infarto a causa dell'organizzazione di turni di guida gravosi e dell'impiego di mezzi privi di supporti ergonomici. La Corte di Cassazione, applicando il principio dell'equivalenza causale ex art. 41 c.p., ha statuito che la preesistenza di patologie quali obesità, diabete e ipertensione costituisce una concausa naturale che non attenua la responsabilità datoriale, non configurando un comportamento colpevole del danneggiato. La pronuncia chiarisce inoltre che lo scomputo per poste omogenee dell'indennizzo INAIL ex art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 opera anche per infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore della riforma, purché denunciati successivamente.*

Abstract: *This comment analyzes the concurrence of natural causes in occupational biological damage from work-related stress, confirming that the pre-existing pathological conditions of the worker are irrelevant to the employer's compensation obligation under Articles 2087 and 1227 of the Italian Civil Code. In the case at hand, a bus driver suffered a myocardial infarction due to the organization of heavy driving shifts and the use of vehicles lacking ergonomic equipment. The Supreme Court of Cassation, applying the principle of causal equivalence under Article 41 of the Italian Criminal Code, ruled that pre-existing conditions such as obesity, diabetes, and hypertension constitute natural concurring causes that do not reduce the employer's liability, as they do not constitute negligent behavior by the injured party. The ruling also clarifies that the deduction of the INAIL compensation by homogeneous categories under Article 13 of Legislative Decree no. 38/2000 applies to accidents occurring before the reform entered into force, provided they were reported subsequently.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Concausa naturale vs Colpa del danneggiato:** Le patologie preesistenti del dipendente (nella specie: diabete, obesità e ipertensione) si configurano come mere concause naturali e non come fatto colposo del danneggiato, escludendo qualsiasi decurtazione del risarcimento civile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
- **Equivalenza causale ed art. 2087 c.c.:** Nel campo della responsabilità datoriale contrattuale, l'equivalenza eziologica ex art. 41 c.p. comporta che il datore risponda per l'intero evento lesivo qualora il suo inadempimento organizzativo (turni estenuanti e mezzi non ergonomici) sia stato conditio sine qua non del danno.
- **Scomputo per poste omogenee:** L'indennizzo erogato dall'INAIL ex art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 ristora unicamente la lesione all'integrità psicofisica e va detratto per poste omogenee esclusivamente dal danno biologico civilistico, salvaguardando l'autonomia risarcitoria di altre voci di danno (es. morale e patrimoniale).
- **Disciplina intertemporale dello scomputo:** Il meccanismo dello scomputo per poste omogenee opera anche per infortuni sul lavoro verificatisi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, purché la denuncia sia stata presentata all'Istituto in data successiva all'emanazione del relativo decreto ministeriale (9 agosto 2000).

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per danno biologico da stress lavorativo, lo stato patologico preesistente del lavoratore integra una mera concausa naturale dell'evento lesivo e non un concorso di fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c., rimanendo irrilevante ai fini della riduzione dell'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro qualora l'inadempimento delle misure di sicurezza sia stato conditio sine qua non del danno, in applicazione del principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. civ. n. 17754/2026

La pronuncia della **Corte di Cassazione**, Sezione Lavoro, ordinanza 3 giugno 2026, n. 17754[1] si colloca al fulcro di un delicato dibattito giurisprudenziale concernente la salute nei luoghi di lavoro. La decisione affronta la complessa tematica del **concorso di cause naturali** nel danno biologico del

dipendente, un istituto caratterizzato da costanti oscillazioni interpretative tra rigore eziologico e tutela risarcitoria. Nel solco della **responsabilità contrattuale** del datore di lavoro ex **art. 2087 c.c.**, la Suprema Corte è chiamata a verificar la rilevanza delle patologie pregresse del dipendente rispetto all'inadempimento delle misure di sicurezza. L'ordinanza consolida il principio della **tutela risarcitoria integrale**, offrendo fondamentali spunti di riflessione sistematica sull'allocazione del **rischio professionale**.

La questione interpretativa centrale verte sulla qualificazione delle patologie antecedenti del lavoratore come meri fattori biologici interni. Questi non possono frazionare il **nesso causale civile** qualora l'inadempimento datoriale sia stato conditio sine qua non della lesione. La Corte respinge fermamente ogni tentativo di applicare l'**art. 1227 c.c.**, delineando un chiaro confine tra **condotta umana colpevole** e mera vulnerabilità fisiologica. L'indagine nomofilattica si estende altresì al coordinamento temporale delle prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL, affrontando i criteri dello **scomputo per poste omogenee** in un quadro di successione di leggi nel tempo. Si definisce così un assetto risarcitorio che esclude penalizzazioni a carico delle vittime più fragili, ridefinendo i contorni del **debito di sicurezza** datoriale nella gestione della fatica lavorativa.

02. La ricostruzione del fatto e lo sviluppo processuale

La vicenda all'origine del contenzioso trae le mosse dal grave quadro morboso sviluppato da un **autista di linea**, dipendente dell'**Azienda Siciliana Trasporti** (AST) Spa dal 1977 al 2001. Durante lo svolgimento del servizio, segnatamente in data 2 febbraio 1999, il lavoratore veniva colpito da un **infarto miocardico** acuto, a cui si associavano nel tempo severe patologie artrosiche a carico del rachide. L'istruttoria nei gradi di merito ha evidenziato una marcata **insalubrità organizzativa**: l'autista era costretto a sostenere turni di guida estenuanti di **12-13 ore giornaliere**, soste comprese, con un ricorso sistematico al lavoro straordinario e all'impiego di vetture obsolete. I mezzi, privi di **servosterzo**, riscaldamento e climatizzazione, venivano impiegati su percorsi particolarmente impervi e montani della catena dei Nebrodi (indicata in sentenza come catena dei N.).

A fronte di tale quadro fattuale, il dipendente promuoveva giudizio risarcitorio dinanzi al **locale Tribunale** per ottenere il ristoro del **danno biologico differenziale**. Il giudice di prime cure, pur accertando la colpa datoriale ex art. 2087 c.c., disponeva una **riduzione del 50% del risarcimento**

complessivo. Tale decurtazione veniva motivata in ragione delle preesistenti **condizioni patologiche** del lavoratore, affetto da obesità, diabete ed ipertensione arteriosa, ritenute incidenti nella produzione dell'evento infartuale. Avverso tale decisione proponeva gravame il lavoratore, lamentando l'ingiustizia di un frazionamento risarcitorio basato su meri fattori fisici costituzionali, del tutto indipendenti da una condotta negligente o colpevole da lui tenuta.

La **Corte d'Appello di Messina**, con la sentenza n. 25 del 18 gennaio 2024, riformava parzialmente la decisione del Tribunale, escludendo integralmente la **riduzione della responsabilità**. Il giudice di secondo grado ha condannato l'azienda datoriale al pagamento della somma di **Euro 402.190,00 al lordo dell'indennizzo INAIL**, oltre interessi e rivalutazione. Le patologie pregresse sono state ritenute **concause naturali** irrilevanti ex art. 1227 c.c. L'Azienda Siciliana Trasporti ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione fondato su tre motivi inerenti al nesso causale e al quantum risarcitorio. Il lavoratore ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sullo scomputo delle somme INAIL[1].

03. L'equivalenza causale e il concorso di cause naturali nel danno biologico

3.1 — Il principio dell'equivalenza causale ex art. 41 c.p. nella responsabilità civile

La doglianza principale proposta dalla società datoriale investe l'accertamento del **nesso eziologico** tra le condizioni di lavoro e l'evento lesivo, censurando l'applicazione dei criteri penalistici di causalità materiale al rapporto civile. Secondo la difesa di AST Spa, la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente le regole del nesso eziologico. La società sosteneva che la **causalità materiale** civile dovesse rispondere a criteri di regolarità causale. La giurisprudenza di legittimità[1] disattende tale ricostruzione, riaffermando che la causalità civile contrattuale ed extracontrattuale è retta dagli artt. 40 e 41 c.p. Trova applicazione il principio dell'**equivalenza causale**: ciascun antecedente che abbia contribuito all'evento ne è causa. Fa eccezione solo il sopravvenire di un **fattore eccezionale ed atipico**, idoneo da solo a produrlo.

L'orientamento nomofilattico richiede solo di accertare se la condotta datoriale sia stata conditio sine qua non dell'evento lesivo. Come evidenziato da Scognamiglio[2], la distinzione tra causalità materiale

(an della responsabilità) e **causalità giuridica** (quantum del risarcimento ex **art. 1223 c.c.**) impedisce di valorizzare quest'ultima per contrarre l'obbligazione risarcitoria, una volta che la condotta illecita abbia innescato il decorso patologico. Nel giudizio civile opera lo standard probatorio del **più probabile che non**: accertato il ruolo dello stress professionale come fattore determinante nella genesi dell'infarto, il legame causale si considera provato.

L'equivalenza delle cause opera come strumento di **tutela del danneggiato** di fronte a eventi multifattoriali, impedendo che l'incertezza eziologica si risolva in un esonero del danneggiante. La condotta datoriale inadempiente, qualora si inserisca in un contesto di preesistenze patologiche, non perde la propria **efficienza causale**. Al contrario, essa si somma alle condizioni endogene del lavoratore, determinando l'evento. La Cassazione ribadisce che la **responsabilità civile** investe l'evento nella sua interezza. È escluso un frazionamento della causalità materiale basato sulla percentuale di incidenza dei singoli fattori biologici. L'inadempiente risponde quindi per l'intero **pregiudizio psicofisico** subito.

3.2 — Lo stato patologico preesistente del lavoratore come concausa naturale

Tale impianto nomofilattico si riflette direttamente sulla qualificazione giuridica dello **stato patologico preesistente** del dipendente. L'obesità, il diabete e l'ipertensione arteriosa da cui era affetto l'autista non costituiscono elementi di colpa del danneggiato, inserendosi a pieno titolo nella cornice del **concorso di cause naturali** nel danno biologico. La Suprema Corte ribadisce che la **vulnerabilità biologica** del lavoratore non può in alcun modo attenuare l'**obbligazione risarcitoria** del datore di lavoro che abbia violato il debito di sicurezza. Gli stati morbosi preesistenti integrano, dal punto di vista giuridico, delle mere **concause naturali**. Esse sono del tutto irrilevanti ai fini del giudizio di responsabilità se la condotta datoriale illecita ha agito come fattore scatenante dell'evento patologico.

Il principio cardine espresso dall'ordinanza in commento si fonda sulla rigorosa inapplicabilità dell'**art. 1227 c.c.** in presenza di soli fattori naturali. La **riduzione proporzionale** del risarcimento in via equitativa si configura esclusivamente in presenza di un **concorso di comportamenti umani colpevoli**. Non è giuridicamente ammesso porre a confronto la condotta inadempiente del datore di lavoro con una predisposizione morbosa o patologica del lavoratore. Il datore di lavoro deve risentire per intero delle conseguenze della propria condotta illecita, senza poter invocare la fragilità fisica della vittima per ottenere una **decurtazione risarcitoria**.

L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato questa distinzione dogmatica, come illustrato nella tabella sottostante, che riassume gli orientamenti giurisprudenziali sui riflessi delle preesistenze patologiche rispetto al nesso eziologico e alla quantificazione del risarcimento.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. civ., Sez. lavoro, n. 17754/2026	Oggetto del commento	Le preesistenze patologiche (diabete, ipertensione, obesità) sono concause naturali (art. 41 c.p.) e non fatto colposo del dipendente (art. 1227 c.c.); nessuna riduzione del risarcimento.
Corte d'Appello di Messina, n. 25/2024	Conforme in diritto	Riforma la sentenza di primo grado ed esclude la decurtazione del 50%, rilevando che le patologie fisiche del lavoratore non sono condotte attive imputabili a sua colpa.
Tribunale di Messina (Primo Grado)	Difforme / Superato	Riconosce la responsabilità datoriale ma riduce il risarcimento del 50%, ravvisando nel diabete e nell'ipertensione del dipendente fattori incidenti da scomputare.
Cass. civ., Sez. III, n. 32565/2024	Conforme (Precedente)	In materia di causalità civile, lo stato anteriore di vulnerabilità o patologia del danneggiato rileva come concausa naturale irrilevante ai fini della riduzione del danno.
Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21196/2025	Conforme (Precedente)	La rendita INAIL erogata ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 per danno biologico si scomputa per poste omogenee solo dalle voci corrispondenti del risarcimento civilistico (accolto il ricorso del datore per omesso scomputo).

In definitiva, l'ordinanza n. 17754/2026 si allinea al solco dei precedenti che valorizzano l'integralità della **tutela della salute** nei luoghi di lavoro. L'accoglimento della tesi datoriale avrebbe introdotto un pericoloso fattore di frammentazione della **responsabilità civile**. Si sarebbe legittimata una riduzione del quantum per ogni lavoratore affetto da patologie croniche diffuse, creando un'ingiustificata disparità di trattamento fondata sulle condizioni di salute preesistenti. La Corte riafferma che la **fragilità costituzionale** non riduce la protezione ordinamentale, confermando la condanna dell'azienda al risarcimento del **danno biologico**.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

04. La responsabilità ex art. 2087 c.c. e la colpa datoriale

4.1 — L'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. e la nozione di colpa datoriale

La pronuncia si sofferma sull'ampiezza dell'obbligo prevenzionistico gravante sull'imprenditore ai sensi dell'avanzata tutela dell'**art. 2087 c.c.** Come noto, l'obbligo di sicurezza si configura come una **norma di chiusura** del sistema antinfortunistico, imponendo all'azienda l'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'**integrità psicofisica** del dipendente. Secondo la ricostruzione consolidata dall'ordinanza n. 17754/2026[1], la **responsabilità contrattuale** del datore di lavoro esige una verifica rigorosa della **colpa datoriale**. Questa consiste nell'omessa predisposizione di presidi idonei ad evitare il rischio, tenuto conto della concreta realtà aziendale. Il datore di lavoro risponde delle conseguenze dannose non solo per l'inosservanza di norme specifiche di settore, ma anche per la violazione di **doveri generici di prudenza**.

Sotto il profilo dell'onere probatorio, la giurisprudenza precisa il riparto delle allegazioni tra le parti del rapporto subordinato. Il lavoratore deve allegare la nocività dell'ambiente ed il **nesso causale materiale** tra questa ed il danno. Al contrario, grava sull'imprenditore l'onere di dimostrare l'adempimento diligente. Come evidenziato da Franzoni[3], l'**inversione dell'onere della prova** qualifica l'obbligo come un debito particolarmente rigoroso. Il datore di lavoro non si libera provando la mera assenza di sanzioni. Esso deve dimostrare la **diligenza massima** esigibile in base allo stato dell'esperienza per azzerare i **rischi psicosociali** professionali.

4.2 — L'organizzazione dei turni lavorativi gravosi e la carenza di supporti ergonomici

Nel caso concreto, l'inadempimento del datore di lavoro si è manifestato in due precise direzioni: l'organizzazione temporale ed il deficit tecnologico dei veicoli. L'**attività di autista di linea**, protrattasi dal 1977 al 2001, esponeva il dipendente a turni quotidiani eccessivi, stimati in **12-13 ore giornaliere** consecutive. Tale regime di orario, gravato da straordinari costanti, superava ampiamente la soglia di tollerabilità biologica. L'azienda di trasporti ha omesso di rimodulare i turni, violando le **regole di prevenzione dello stress** e della stanchezza accumulata.

Sotto il profilo dei veicoli, le risultanze istruttorie hanno confermato l'uso di autobus obsoleti e privi di requisiti ergonomici minimi. La mancanza di **servosterzo** e di impianti di climatizzazione, unita alla percorrenza di tratte montane impervie, ha imposto un progressivo **sovraccarico biomeccanico** sul rachide e sull'apparato cardiocircolatorio del dipendente. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'obbligo prevenzionistico si estende alla fornitura di strumenti conformi all'**ergonomia sul lavoro**, sicché la messa in servizio di mezzi carenti integra una **condotta colpevole**.

L'omissione di cautele tecnologiche ed organizzative ha costituito un fattore di rischio determinante. L'azienda ha cercato di scagionarsi deducendo che i mezzi fossero revisionati e i turni conformi al CCNL. La Cassazione respinge l'argomento, ricordando che il rispetto delle **norme di settore** non esaurisce il dovere ex art. 2087 c.c. qualora la **realtà lavorativa concreta** si dimostri insalubre. L'obbligo di prevenzione impone di valutare l'usura fisica del conducente, imponendo una **manutenzione straordinaria** e un'**organizzazione del servizio** orientata alla riduzione del rischio di infortunio.

4.3 — Il nesso di causalità tra inadempimento datoriale e l'evento lesivo cardio-vascolare

L'analisi eziologica si concentra sul nesso causale che collega la nocività dell'ambiente all'insorgenza della patologia. La società ha sostenuto l'insussistenza di un legame diretto, ipotizzando che l'evento derivasse esclusivamente da fattori extra-lavorativi, come l'attività politica di amministratore locale svolta dal dipendente. La Corte di Cassazione avvalora le risultanze della **consulenza tecnica d'ufficio**. L'accertamento peritale ha confermato che lo **stress professionale** da turni gravosi è stato determinante nella genesi dell'infarto, escludendo che l'impegno politico avesse assunto un **ruolo eziologico interruttivo** del nesso causale.

Il **giudizio controfattuale** operato dai giudici di legittimità ha confermato che l'evento lesivo non si sarebbe verificato qualora il datore di lavoro avesse rispettato l'orario ed apprestato veicoli idonei. Si applica l'equivalenza causale: se l'inadempimento contrattuale è stato **condizione necessaria** del danno, il datore risponde per l'intero, indipendentemente da patologie antecedenti. L'argomento datoriale secondo cui l'organismo non integro del lavoratore avrebbe dovuto comportare una riduzione del risarcimento civile viene disatteso, in assenza di un **comportamento colpevole** della vittima.

> **La causalità materiale e le concause naturali nella tutela ex art. 2087 c.c.**
>
> La giurisprudenza esclude che la presenza di patologie pregresse del dipendente possa esonerare o ridurre la responsabilità dell'impresa se le disagiate condizioni lavorative sono state determinanti nella genesi dell'infarto.

Sotto il profilo sistematico, l'attribuzione dell'intero danno al datore di lavoro, a fronte di una spiccata vulnerabilità biologica del dipendente, sollecita una riflessione sulla distribuzione del rischio d'impresa. L'imposizione del risarcimento integrale, se da una parte tutela il lavoratore evitando che la fragilità costituzionale si traduca in una contrazione del risarcimento, dall'altra pone a carico del datore di lavoro le conseguenze di fattori endogeni. Ciò accentua la funzione deterrente dell'**allocazione del rischio d'impresa** e del **debito di sicurezza**, imponendo alle imprese un attento monitoraggio delle **condizioni di salute** dei lavoratori più esposti.

L'accertamento del nesso causale si fonda così su elementi scientifici solidi. Le risultanze della perizia medico-legale hanno isolato il ruolo determinante dei turni estenuanti, degradando l'obesità e il diabete a mere condizioni di sfondo. L'inadempimento organizzativo dell'azienda ha integrato la causa dell'infortunio, consolidando la **responsabilità datoriale contrattuale** per l'intero danno biologico liquidato. La decisione della Cassazione si rivela ineccepibile, confermando l'indivisibilità del **danno alla persona** di fronte all'omessa sicurezza.

05. Lo scomputo per poste omogenee dell'indennizzo INAIL e profili temporali

5.1 — Lo scomputo "per poste omogenee" dell'indennizzo INAIL e il danno differenziale

Risolta la questione eziologica, la Suprema Corte affronta i profili di quantificazione del danno, esaminando le modalità di calcolo del **danno differenziale** e le implicazioni che il **concorso di cause naturali** nel danno biologico determina sulla determinazione delle spettanze risarcitorie. Il ricorso incidentale promosso dal lavoratore censura la decisione d'appello nella parte in cui ha detratto

l'indennizzo INAIL dal risarcimento civile. La giurisprudenza di legittimità[1] respinge l'eccezione, riaffermando che lo scomputo deve avvenire secondo il rigoroso criterio delle **poste omogenee**. Tale meccanismo impone di sottrarre l'indennizzo pubblico esclusivamente dal corrispondente valore del **danno biologico permanente** liquidato in sede civile, escludendo decurtazioni indistinte sul totale.

Questo criterio mira a prevenire indebite duplicazioni risarcitorie, salvaguardando l'autonomia delle voci non coperte dall'assicurazione sociale. Dal risarcimento civilistico del danno non patrimoniale devono essere espunte le poste escluse dalla copertura, quali il **danno morale** ed il danno biologico temporaneo. Solo successivamente si detrae il valore capitale della quota di **rendita INAIL** destinata al ristoro del danno biologico permanente. Si garantisce in questo modo l'integrale riparazione delle lesioni, preservando la **funzione sussidiaria** dell'assicurazione sociale in un quadro di **coordinamento delle tutele**.

L'operatività dello scomputo e la stabilità delle somme erogate presentano punti di contatto con i generali regimi di ripetibilità dell'indebito assistenziale. In entrambi i casi, l'ordinamento cerca di bilanciare la legalità delle prestazioni con la tutela dell'affidamento dei beneficiari. Nel danno differenziale, la corretta scomposizione delle voci assicura che lo scomputo non eroda il **risarcimento civilistico** spettante al dipendente. La determinazione del **quantum risarcibile** deve seguire una rigida **operazione aritmetica**, affinché la decurtazione non eroda le **sofferenze morali** del lavoratore.

5.2 — L'applicazione temporale del D.Lgs. n. 38/2000 alle denunce successive

Il secondo nucleo delle contestazioni attiene all'efficacia transitoria della riforma del danno biologico. Il dipendente sosteneva l'inapplicabilità del **D.Lgs. n. 38/2000**, poiché l'infarto era avvenuto il 2 febbraio 1999, prima dell'entrata in vigore delle nuove tabelle. La Cassazione disattende la difesa. L'avanzata tutela dell'**art. 13** del D.Lgs. n. 38/2000 pone due presupposti alternativi per il nuovo regime: l'evento lesivo o la **denuncia all'INAIL** devono collocarsi dopo l'entrata in vigore del decreto. Poiché la **denuncia di malattia professionale** è avvenuta nel 2002, il rapporto previdenziale risulta assoggettato al **nuovo regime indennitario**.

Il principio del **tempus regit actum** trova così una declinazione particolare in ambito lavoristico, fondata sulla **denuncia dell'infortunio** quale momento di cristallizzazione del diritto alla prestazione. Il lavoratore non può escludere lo scomputo sul presupposto della collocazione temporale dell'infortunio, se la fase amministrativa si è aperta sotto il vigore della nuova disciplina. Lo scomputo per poste omogenee rimane pienamente operante, e la quota di rendita deve essere detratta dal **risarcimento**

del danno differenziale. La Corte Suprema conferma la correttezza del **giudizio di secondo grado**, blindando l'interpretazione delle disposizioni transitorie del **sistema previdenziale**, a garanzia dell'equilibrio finanziario del sistema delle tutele.

06. Conclusioni e prospettive sistematiche

L'ordinanza n. 17754/2026 consolida così un principio di fondamentale rilievo nel contenzioso lavoristico. La decisione chiarisce che il **concorso di cause naturali** nel danno biologico non attenua la responsabilità dell'azienda inadempiente ai propri obblighi protettivi. Riconoscere rilievo riduttivo alle patologie pregresse avrebbe scardinato il principio dell'**equivalenza causale civile**, traducendosi in una ingiustificata riduzione della tutela. L'imposizione del **risarcimento integrale** in capo all'impresa ribadisce l'inderogabilità del **debito di sicurezza**, qualificando la **salute nei luoghi di lavoro** come un valore prioritario e non frazionabile in base alle preesistenze patologiche del dipendente.

Sotto altro profilo, la pronuncia delinea un corretto coordinamento tra la responsabilità civile ed il **sistema indennitario INAIL**. Lo scomputo per poste omogenee della rendita previdenziale, applicato in via transitoria alle denunce successive, impedisce duplicazioni risarcitorie senza erodere le voci di **danno non patrimoniale** estranee alla copertura sociale. Si consolida così un modello di **tutela differenziale integrata**, in cui il **risarcimento civilistico** e l'indennizzo pubblico concorrono a ristorare la lesione. Le imprese sono stimolate a perseguire la massima sicurezza, nella consapevolezza che la presenza di **lavoratori vulnerabili** esige un inasprimento del **dovere di prevenzione** e non una riduzione della responsabilità economica.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Codice Civile, art. 2087

Codice Civile, art. 1227

Codice Penale, art. 41

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74

Giurisprudenza citata

1. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 03/06/2026, n. 17754. La pronuncia esclude la riduzione del risarcimento civile per le patologie preesistenti (obesità, diabete e ipertensione) dell'autista di linea colpito da infarto per stress lavorativo, qualificandole come concause naturali (art. 41 c.p.) e non fatto colposo (art. 1227 c.c.); chiarisce altresì lo scomputo per poste omogenee delle rendite INAIL.

Dottrina richiamata

2. C. Scognamiglio, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2026. Analisi sistematica della distinzione tra causalità materiale (an della responsabilità) e causalità giuridica (quantum del danno) nelle ipotesi di concause naturali.
3. M. Franzoni, in *Contratto e Impresa*, 2026. Commento sull'operatività dell'inversione dell'onere della prova ex art. 2087 c.c. e sui presupposti applicativi del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.

A cura di:

Redazione di Metodo Giuridico

Redazione Metodo Giuridico

Firma collettiva della rivista online Metodo Giuridico. La Redazione cura l'analisi tempestiva della giurisprudenza di legittimità, di merito e sovranazionale in materia civile, penale, del lavoro, amministrativa e tributaria, assicurando un'informazione scientifica e di servizio per i professionisti del diritto.